



REGOLAMENTI INTERNI

Approvati dall'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2011

Sommario

NORME GENERALI SUI REGOLAMENTI INTERNI	3
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONSORTILE E INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI MUTUALISTICHE	4
REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON I SOCI	6
REGOLAMENTO DEI RISTORNI	8
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI.....	11
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE	19
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	27
LA DIREZIONE DEL CONSORZIO AGRARIO	33

NORME GENERALI SUI REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 1

I Regolamenti interni del Consorzio Agrari delle Province del Nord-Ovest regolano il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio Agrario ed i rapporti con i Soci.

Articolo 2

I Regolamenti interni sono emanati ai sensi dell'*articolo 33* ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'*articolo 20, punto 2, lettera g)* dello Statuto.

Articolo 3

I Regolamenti interni possono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione ovvero da tanti soci (cooperatori e sovventori) che complessivamente rappresentino il 10% del totale degli iscritti nel libro soci.

Articolo 4

Ai sensi dell'*articolo 6, punti 2 e 3* dello Statuto, i Regolamenti interni obbligano tutti i soci ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di svolgimento dell'Assemblea che li ha approvati, salvo diversa deliberazione.

Articolo 5

La durata dei Regolamenti interni è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6

I Regolamenti interni potranno essere modificati o abrogati solo con altra deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci convocata ai sensi di legge.

Articolo 7

L'approvazione di un Regolamento interno, da parte dell'Assemblea generale dei soci, automaticamente abroga ogni precedente disposizione che tratti lo stesso argomento o che risulti incompatibile con quanto deliberato.

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONSORTILE E INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI MUTUALISTICHE

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti dal Consorzio agrario delle Province del Nord - Ovest (di seguito Consorzio) ai sensi dell'articolo 4, punto 1, dello Statuto sociale.

Articolo 2

Il Consorzio Agrario è società **cooperativa a mutualità prevalente** ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 99 del 2009. In base all'art. 2 della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, **il Consorzio Agrario ha lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.**

Articolo 3

Il Consorzio Agrario opera quindi sia a favore di soci che non soci e, in base alle disposizioni di legge che ne determinano l'ordinamento e l'operatività, svolge, senza fini di lucro, le seguenti gestioni:

- vendita di prodotti e attrezzature utili al settore agricolo ed agroalimentare, erogazione di servizi correlati;
- raccolta, trasporto, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- ammasso volontario dei prodotti agricoli conferiti con possibilità di erogare anticipazioni;
- locazione e noleggio di macchine ed attrezzature per l'esercizio delle attività agricole;

- contratti di coltivazione per i quali è prevista la fornitura di assistenza tecnica, l'individuazione delle migliori tecniche colturali, il ritiro del prodotto e il pagamento in funzione dei requisiti qualitativi.

Articolo 4

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera potrà approvare l'erogazione a favore dei soci di particolari benefici che favoriscano il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole, la loro tutela, l'utilizzo di servizi di commerciali, produttivi o di assistenza.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON I SOCI

Articolo 1

1. I soci cooperatori hanno il diritto:

- di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, le vendite, i conferimenti, le prestazioni di servizi nonché per ogni altra operazione che il Consorzio pone o porrà in essere nell'interesse dei soci, nello spirito della mutualità e nel rispetto degli scopi fissati dallo statuto sociale;
- di richiedere la convocazione dell'assemblea, sulla base della domanda in tal senso inoltrata, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, a condizione che la stessa sia sottoscritta da almeno il 10% dei soci iscritti alla data di ricezione della domanda medesima e indichi il testo dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio dovrà procedere in tempi brevi alla convocazione conseguente qualora l'ordine del giorno non risulti contrario alla legge e allo statuto;
- di proporre argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, sulla base di richiesta in tal senso inoltrata, a mezzo lettera a.r. entro il 10 gennaio di ogni anno al Consiglio di Amministrazione e a condizione che la stessa sia sottoscritta almeno dal 10% dei soci iscritti alla data di ricezione della domanda medesima. Il Consiglio dovrà inserire l'argomento proposto all'ordine del giorno dell'assemblea annuale di cui al punto 4 dell'art. 21 dello Statuto.

Articolo 2

1. I soci cooperatori hanno l'obbligo:

- di contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;

- di acquistare dal Consorzio tutti i mezzi tecnici necessari per la coltivazione dei prodotti destinati ad essere conferiti a qualsiasi titolo: ammasso volontario, conto lavorazione, conto deposito, ecc.

REGOLAMENTO DEI RISTORNI

Articolo 1

1. I ristorni rappresentano l'equivalente del vantaggio mutualistico che può essere riconosciuto ai soci, nelle forme tipiche per ognuno dei settori nei quali il Consorzio Agrario esplica la sua attività sociale.
2. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, l'eventuale ristorno è possibile solo se risulta in utile l'attività che la cooperativa svolge con i soci.
3. La contabilità del Consorzio Agrario deve, in ogni caso, essere organizzata in modo tale da permettere di determinare l'attività svolta con i soci e l'eventuale attività svolta con soggetti estranei alla compagine sociale.
4. Inoltre, l'eventuale determinazione del ristorno, in quanto conguaglio di grandezze economiche, non deve generare né direttamente, né indirettamente, perdite di esercizio.

Articolo 2

1. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, nel rispetto delle norme richiamate all'articolo 1, nei termini di approvazione del bilancio, tenuto conto della situazione economico finanziaria della società, potrà deliberare a suo insindacabile giudizio un ristorno a favore dei soci che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12 dell'anno precedente:
 - abbiano effettuato acquisti di materie e mezzi tecnici;
 - abbiano usufruito di servizi prestati dal Consorzio;
 - abbiano conferito, stoccato e/o venduto prodotti.
2. Nella determinazione del ristorno non rileva in alcun modo il numero delle azioni possedute da ciascun socio.

Articolo 3

1. Il ristorno potrà essere determinato e riconosciuto a titolo di:

- **premi di fedeltà**, da riconoscere ai singoli soci che abbiano effettuato presso il Consorzio acquisti, vendite e/o conferimenti e/o stoccaggio di prodotti dei loro fondi in una misura congrua ovvero risultino aver stoccato sotto qualsiasi forma (deposito – vendita – conferimento ecc.) presso le strutture del Consorzio i prodotti della loro azienda;
 - e/o **sconto quantità**, a tutti coloro che abbiano superato i livelli minimi di acquisto stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ad inizio esercizio.
2. I ristorni di cui sopra, determinati in cifra fissa e/o in percentuale, per classi di fatturato ovvero sulle eccedenze di fatturato minimo, su tutti gli acquisti o specifiche categorie di merci e/o servizi, devono comunque essere improntati a criteri che garantiscano parità di trattamento fra tutti i soci clienti a parità di presupposti.

Articolo 4

1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà distinguere le diverse gestioni, anche solo extra contabilmente, ai fini della determinazione dei ristorni di pertinenza di ciascuna di essa.

Articolo 5

1. I ristorni come sopra determinati, contabilizzati in apposita voce nel bilancio di competenza, saranno accreditati sul conto di ciascun beneficiario appena approvato il bilancio dell'esercizio in cui sono stati determinati, soltanto ed esclusivamente previo accertamento che gli acquisti effettuati presso il Consorzio nell'esercizio precedente, siano stati tutti e puntualmente pagati.
2. L'ammontare dei ristorni come sopra determinato in alternativa all'accREDITAMENTO a deconto di future forniture, potrà essere utilizzato, su richiesta del socio, per la liberazione di nuove azioni sottoscritte.

3. L'accertamento di crediti scaduti e non soddisfatti alla data di accreditalmento e/o di ritardi ricorrenti nei pagamenti comporterà automaticamente, per il socio, la perdita del diritto a percepire i ristorni.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

(sistema proporzionale con liste bloccate)

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale del Consorzio agrario delle Province del Nord - Ovest (di seguito Consorzio) ai sensi degli *articoli 20, 26, 31* dello Statuto sociale.
2. Per l'elezione delle cariche sociali si ricorre al sistema proporzionale con liste bloccate.

Articolo 2

1. Per l'elezione del Consiglio di amministrazione, ove lo Statuto del Consorzio indichi che tale organo si compone di un numero variabile di membri, l'Assemblea prima di procedere alle votazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento determina, su proposta del Presidente del Consorzio, il numero dei consiglieri.
2. Le liste devono essere presentate presso la sede legale del Consorzio, durante l'orario di apertura degli uffici, almeno cinque giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea. In base all'ordine di presentazione le liste vengono numerate progressivamente dal Presidente del Consorzio o da soggetto da questi delegato che appone su ciascuna lista la data e l'orario di presentazione.
3. Per ogni candidato devono essere indicati: nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico fisso e/o mobile nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica. Devono inoltre essere indicate le cariche ricoperte per le quali è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea prevista dal punto 4 dell'art. 26 dello Statuto.

Articolo 3

1. Ciascuna lista è considerata validamente presentata se sottoscritta da almeno 50 soci diversi da quelli inseriti nelle liste e che rispettino i vincoli posti dal punto 6 dell'art. 23 dello Statuto, e deve riportare accanto al nominativo di ogni candidato la sottoscrizione autografa del medesimo che equivale ad accettazione della candidatura.
2. Nel caso in cui uno dei promotori della lista sia un soggetto diverso da persona fisica, la lista deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tale soggetto. Al fine della verifica della autenticità delle sottoscrizioni, è necessario che a ciascuna lista siano allegate le copie fotostatiche dei documenti di identità o di riconoscimento dei presentatori e dei candidati. La qualifica di legale rappresentante dei soggetti diversi da persona fisica deve essere provata producendo dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.
3. I soci presentatori di una lista non possono sottoscrivere altre liste ai fini della presentazione delle stesse.
4. Il numero dei candidati di ciascuna lista deve corrispondere al numero di componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere. Ove lo Statuto stabilisca che il Consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile di membri, il numero dei candidati deve corrispondere al numero massimo di componenti così stabilito.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto, in ciascuna lista deve essere garantita, in ogni caso, la presenza di candidati soci cooperatori in numero pari ad almeno due terzi del numero complessivo dei candidati. A tal fine, a margine dei nominativi degli eventuali candidati non soci cooperatori deve essere specificata tale condizione.

Articolo 4

1. Le liste presentate nel rispetto del presente Regolamento vengono messe a disposizione dei soci mediante affissione nei locali in cui si svolge l'Assemblea convocata per l'elezione degli organi sociali. I reclami contro le liste o contro singoli candidati, da parte dei Soci, devono pervenire per iscritto al Presidente del Consorzio Agrario entro 3 giorni lavorativi prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Al fine di consentire la verifica della presenza e della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, i soci esibiscono al personale incaricato dal Consorzio, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'adunanza, un documento di identità o di riconoscimento, sempre che gli stessi non siano personalmente conosciuti, nonché le eventuali deleghe per la rappresentanza di altri soci. Il medesimo personale incaricato provvede ad annotare detta presenza nel registro nel quale sono riportati i nominativi dei soci aventi diritto al voto o a partecipare all'Assemblea, indicando accanto al nominativo dei soci eventualmente delegati quello dei soci deleganti.
3. Con riguardo ai soci che partecipino in rappresentanza di altri soci, si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea.
4. Nel caso in cui l'Assemblea sia stata preceduta dallo svolgimento di Assemblee separate, il diritto di voto nell'Assemblea generale spetta unicamente ai delegati eletti in esito alle rispettive Assemblee separate. A tal fine, effettuate le Assemblee separate e trasmessi tempestivamente alla Presidenza del Consorzio i relativi verbali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee separate, il Presidente o soggetto da questi delegato predispone un registro nel quale risultano i nominativi dei soci eletti delegati, effettivi ed eventualmente

supplenti, nelle Assemblee separate ammessi al voto nell'Assemblea generale.

Articolo 5

1. Il Presidente dell'Assemblea, espletate le formalità di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e dichiarati aperti i lavori assembleari, cura la consegna ai soci aventi diritto al voto di una scheda contenente i numeri delle liste corrispondenti a quello attribuito ad esse ai sensi del precedente articolo 2. Il Presidente dell'Assemblea assicura la previa vidimazione delle schede elettorali con modalità dallo stesso ritenute idonee.
2. Il voto è espresso dai soci mediante apposizione di un segno di croce sul numero che identifica la lista prescelta. Sono considerate nulle le schede che contengano qualsiasi segno in più rispetto a quello richiesto per esprimere il proprio voto ai sensi del presente comma. Le schede bianche non sono computate ai fini del calcolo dei voti validamente espressi.
3. I soci esercitano il diritto di voto segretamente e depongono la scheda in una o più urne appositamente predisposte in modo tale da impedirne l'apertura prima delle operazioni di spoglio.
4. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal segretario come nominato ai sensi dello specifico Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e da eventuali altri soggetti all'uopo designati, assicura la corrispondenza tra il numero di schede vidimate ed il numero di schede effettivamente consegnate ai soci che intendono esercitare il diritto di voto. Ove a conclusione delle operazioni di voto residuino schede vidimate e non utilizzate si procede al tempestivo annullamento delle stesse e tale operazione deve avvenire, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

5. Qualora il numero delle schede vidimate risultanti dalle urne sia superiore a quello delle schede effettivamente consegnate ai soci, la votazione è dichiarata nulla dal Presidente dell'Assemblea.
6. Delle operazioni di cui al precedente comma deve essere redatta puntuale verbalizzazione.

Articolo 6

1. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la conclusione delle operazioni di voto, dispone l'immediato inizio dello spoglio delle schede assicurandone il regolare svolgimento.
2. Lo spoglio è effettuato da soggetti designati dal Presidente dell'Assemblea, assicurando che, in presenza di pluralità di liste, assistano alle operazioni di spoglio uno o più candidati di ciascuna lista. I soci presenti in Assemblea possono assistere alle operazioni di spoglio.
3. In caso di dubbi o contestazioni in ordine alla validità dell'espressione di voto decide il Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7

1. Concluse le operazioni di spoglio si procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al presente articolo.
2. Ove sia stata presentata soltanto una lista, alla medesima vengono assegnati i consiglieri di amministrazione rispettando l'ordine di iscrizione nella lista dei candidati a condizione che la lista ottenga la maggioranza dei voti spettanti all'Assemblea. Nel caso in cui non sia rispettata tale condizione deve essere convocata una nuova Assemblea.
3. Qualora siano state presentate più liste, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi (cosiddetta "lista maggioritaria") sono attribuiti due terzi dei componenti del Consiglio di

amministrazione rispettando l'ordine di iscrizione nella lista, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

4. I rimanenti consiglieri sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista (*somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista*) successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il consigliere è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, prevale la lista in base all'ordine di numerazione.

Articolo 8

1. Nell'ipotesi in cui nelle liste assegnatarie dei componenti del Consiglio di amministrazione risultino eletti candidati non soci cooperatori, deve essere rispettato quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto.
2. A tal fine, in caso di lista unica il cui numero di candidati sia superiore a quello dei componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere, non possono risultare eletti candidati non soci cooperatori in numero superiore ad un terzo del totale dei consiglieri di amministrazione ed i restanti due terzi sono eletti tra gli altri candidati soci cooperatori, tenuto conto dell'ordine di collocazione nella lista.
3. Qualora più liste risultino assegnatarie di componenti del Consiglio di amministrazione:
 - a) se nella lista maggioritaria risultino eletti candidati non soci cooperatori in numero pari a quello massimo spettante a tale

categoria, alle ulteriori liste non possono essere assegnati consiglieri non soci cooperatori spettando a tali liste solo l'attribuzione di consiglieri soci cooperatori individuati tenuto conto dell'ordine di collocazione nelle rispettive liste;

- b) se nella lista maggioritaria risultino eletti candidati non soci cooperatori in numero inferiore a quello massimo spettante a tale categoria, alle ulteriori liste possono essere attribuiti consiglieri non soci cooperatori nell'ambito dei consiglieri a tali liste spettanti e, in ogni caso, fino al numero massimo spettante a tale categoria e tenuto conto dell'ordine di collocazione nelle rispettive liste.

Articolo 9

1. Ove si proceda contestualmente all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale, le liste presentate ai sensi del presente Regolamento devono contenere in apposito spazio i nominativi dei candidati a sindaci effettivi ed a sindaci supplenti.
2. Nell'ipotesi in cui l'elezione dei componenti del Collegio sindacale avvenga in occasione di un'Assemblea convocata in un momento diverso da quella per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, devono essere presentate apposite liste di candidati a sindaci effettivi e sindaci supplenti. All'elezione dei sindaci si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
3. In ogni caso, i candidati a componenti del Collegio sindacale devono risultare all'atto della candidatura e dell'elezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina per lo svolgimento di tale funzione.
4. Qualora siano state presentate più liste, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi sono attribuiti, in base

all'ordine di collocazione nella lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Alla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sono attribuiti, in base all'ordine di collocazione nella lista, il restante membro sindaco effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio sindacale, e l'altro membro sindaco supplente.

5. Se all'esito delle votazioni più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti prevale la lista in base all'ordine di numerazione.

Articolo 10

1. Il Presidente dell'Assemblea, in esito alle operazioni di voto e di scrutinio, proclama gli eletti a componenti degli organi sociali.
2. Dopo aver trattato le eventuali ulteriori materie all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.
3. I documenti relativi ai lavori assembleari sono conservati per un anno presso la sede sociale del Consorzio.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle Assemblee Separate del Consorzio agrario delle Province del Nord-Ovest (di seguito Consorzio), ai sensi dell'articolo 2540 del Codice Civile e all'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Articolo 2

1. Le Assemblee separate si svolgono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale predisposto ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale e saranno tenute nelle province in cui vi siano più di 100 soci iscritti che rispettino i vincoli posti dal punto 6 dell'articolo 23 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione individua, altresì, l'ambito territoriale di riferimento per ciascuna Assemblea separata e corrispondente ai Comuni nei quali risiedono i soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea stessa.
3. Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna ma, in ogni caso, la data dell'ultima Assemblea separata deve precedere di almeno **10** giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale.
4. Le Assemblee separate saranno convocate, preferibilmente, mediante avviso da affiggere presso la sede sociale, gli uffici distaccati del Consorzio e presso ogni punto vendita, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'avviso sarà altresì pubblicato in uno o più giornali a diffusione provinciale o regionale nell'ambito territoriale del Consorzio.
5. Nell'avviso di convocazione deve essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per l'elezione dei delegati che

parteciperanno in rappresentanza dei soci all'Assemblea generale del Consorzio.

6. Ogni socio del Consorzio ha diritto di partecipare esclusivamente all'Assemblea separata alla quale è assegnato sulla base della propria residenza anagrafica.
7. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea separata hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta riferita alla singola Assemblea, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima Assemblea. La delega deve essere sottoscritta e redatta riportando l'espressa volontà del socio delegante di essere rappresentato per l'Assemblea separata in corso e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del socio delegante.
8. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 5 soci.

Articolo 3

1. Nelle Assemblee separate il diritto di voto può essere esercitato unicamente da coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea separata alla quale è chiamato a partecipare; abbiano liberato integralmente il valore delle azioni sottoscritte e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio; non abbiano contenziosi in essere con il Consorzio e nei confronti dei quali non sia in corso procedimento di esclusione.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle Assemblee parziali dal proprio presidente o vice presidente, ovvero da un socio della medesima persona giuridica al quale sia stata rilasciata apposita delega secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 6.

Articolo 4

1. Spetta alle Assemblee separate esclusivamente nominare i delegati che parteciperanno in rappresentanza degli altri soci all'Assemblea generale.
2. I soci convocati per le Assemblee separate, ancorché non intervenuti in tali sedi, possono partecipare senza diritto di voto nell'Assemblea generale.

Articolo 5

1. Le Assemblee separate nominano, con sistema proporzionale, un delegato ogni 20 soci partecipanti, in proprio o per delega, all'Assemblea separata ed aventi diritto al voto.
2. Se il numero dei votanti non sia esatto multiplo di 20 ed il numero residuo di soci votanti superi 10, viene eletto dall'Assemblea separata un delegato anche in rappresentanza di detto numero residuo di soci.
3. Ogni delegato eletto rappresenta **20** voti in sede di Assemblea generale.

Articolo 6

1. Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da soggetto da questi delegato.
2. Al fine di consentire la verifica della presenza e della legittimazione alla partecipazione alle Assemblee separate, i soci esibiscono al personale incaricato dal Consorzio, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'adunanza, un documento di identità o di riconoscimento, sempre che non siano conosciuti, nonché le eventuali deleghe per la rappresentanza di altri soci. Il medesimo personale incaricato provvede ad annotare detta presenza nel registro nel quale sono riportati i nominativi dei soci aventi diritto al voto o a partecipare all'Assemblea separata, indicando accanto al nominativo dei soci eventualmente delegati quello dei soci deleganti.

3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea separata, nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati apparecchi fotografici e similari nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea separata, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 7

1. Con riguardo ai soci che partecipino in rappresentanza di altri soci, il Presidente dell'Assemblea verifica che sia stata rilasciata apposita delega conforme a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 6.
2. L'Assemblea separata si considera validamente costituita, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita qualunque sia il numero dei suddetti soci.
3. Il Presidente, accertata l'esistenza del *quorum* costitutivo come sopra determinato, dichiara l'Assemblea validamente costituita procedendo all'apertura dei lavori. In caso di mancanza del *quorum* costitutivo, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

Articolo 8

1. Per lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente è assistito dal segretario nominato dall'Assemblea tra i presenti.
2. Il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia, ancorché non soci del Consorzio, e avvalersi di apparecchi di registrazione unicamente allo scopo di agevolare le operazioni di verbalizzazione.
3. Il Presidente può nominare due scrutatori scegliendoli tra i presenti.
4. Il verbale dell'Assemblea separata è firmato dal Presidente e dal segretario.

5. I lavori delle Assemblee separate si svolgono in un'unica seduta che, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, può essere sospesa per un tempo non superiore ad un'ora motivando la decisione.

Articolo 9

1. Al fine della elezione dei delegati secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, il Presidente dell'Assemblea separata promuove la compilazione e la numerazione di una o più liste da sottoporre al voto dei soci presenti. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei delegati da eleggere in ragione dei soci presenti e votanti.
2. Le liste presentate ai sensi del presente articolo devono contenere in apposito spazio i nominativi di candidati a delegati supplenti, in ragione di un supplente ogni **20** delegati effettivi, che interverranno in Assemblea generale nel caso di impossibilità a parteciparvi da parte di questi ultimi.
3. La partecipazione dei delegati supplenti in Assemblea generale avverrà in considerazione dell'ordine di iscrizione dei medesimi in ciascuna lista.

Articolo 10

1. La votazione per l'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con il sistema proporzionale a liste bloccate.
2. Il Presidente dell'Assemblea separata, espletate le formalità di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea separata e dichiarati aperti i lavori assembleari, cura la consegna ai soci aventi diritto al voto di una scheda contenente i numeri delle liste corrispondenti a quelli attribuiti ad esse ai sensi del precedente articolo 9. Il Presidente dell'Assemblea separata assicura la previa vidimazione delle schede elettorali con modalità dallo stesso ritenute idonee.
3. Il voto è espresso dai soci mediante apposizione di un segno di croce sul numero che identifica la lista prescelta. Sono considerate nulle le schede

che contengano qualsiasi segno in più rispetto a quello richiesto per esprimere il proprio voto ai sensi del presente comma. Le schede bianche non sono computate ai fini del calcolo dei voti validamente espressi.

4. I soci esercitano il diritto di voto segretamente e depongono la scheda in una o più urne appositamente predisposte in modo tale da impedirne l'apertura prima delle operazioni di spoglio.
5. Il Presidente dell'Assemblea separata, coadiuvato dal segretario e da eventuali altri soggetti all'uopo designati, assicura la corrispondenza tra il numero di schede vidimate ed il numero di schede effettivamente consegnate ai soci che intendono esercitare il diritto di voto. Ove a conclusione delle operazioni di voto residuino schede vidimate e non utilizzate si procede al tempestivo annullamento delle stesse e tale operazione deve avvenire, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.
6. Qualora il numero delle schede vidimate risultante al termine dello spoglio sia superiore a quello delle schede effettivamente consegnate ai soci, la votazione è dichiarata nulla dal Presidente dell'Assemblea separata.
7. Delle operazioni di cui al precedente comma deve essere redatta puntuale verbalizzazione.

Articolo 11

1. Il Presidente dell'Assemblea separata, accertata la conclusione delle operazioni di voto, dispone l'immediato inizio dello spoglio delle schede assicurandone il regolare svolgimento.
2. Lo spoglio è effettuato da soggetti designati dal Presidente dell'Assemblea, assicurando che, in presenza di pluralità di liste, assistano alle operazioni di spoglio uno o più candidati di ciascuna lista. I soci presenti in Assemblea possono assistere alle operazioni di spoglio.

3. In caso di dubbi o contestazioni in ordine alla validità dell'espressione di voto decide il Presidente dell'Assemblea separata.

Articolo 12

1. Concluse le operazioni di spoglio si procede alla nomina dei delegati per l'Assemblea generale con le modalità di cui al presente articolo.
2. Ove sia stata presentata soltanto una lista, alla medesima vengono assegnati i delegati spettanti per l'Assemblea generale a condizione che la lista ottenga la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. Nel caso in cui non sia rispettata tale condizione deve essere convocata una nuova Assemblea separata.
3. Qualora siano state presentate più liste, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi (cosiddetta "lista maggioritaria") sono attribuiti due terzi dei delegati spettanti all'Assemblea separata rispettando l'ordine di iscrizione nella lista, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei delegati da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
4. I rimanenti delegati sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista (*somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista*) successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei delegati da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei delegati da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti delegati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il delegato è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, prevale la lista in base all'ordine di numerazione.

Articolo 13

1. Il Presidente dell'Assemblea separata, in esito alle operazioni di voto e di scrutinio, proclama i delegati eletti e dichiara chiusa l'adunanza.
2. I delegati eletti nelle Assemblee parziali costituiscono l'Assemblea generale alla quale dovranno intervenire personalmente. In caso di impossibilità ad intervenire da parte di uno o più delegati effettivi, interverranno in loro vece all'Assemblea generale i delegati supplenti assegnati a ciascuna lista ai sensi del precedente articolo 9.
3. Il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere trasmesso o consegnato alla Presidenza del Consorzio entro il giorno successivo alla chiusura delle adunanze, e comunque entro **5** giorni antecedenti allo svolgimento dell'Assemblea generale, a cura del Presidente dell'Assemblea separata.
4. I documenti relativi alle adunanze delle Assemblee separate sono conservati per un anno presso la sede sociale del Consorzio.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1

1. Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del Consorzio agrario delle Province del Nord-Ovest (di seguito Consorzio) è disciplinato dalla legge, dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal Presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.

Articolo 2

1. Possono intervenire in Assemblea, personalmente o rappresentati da un delegato, i soci iscritti nel libro dei soci. In Assemblea hanno diritto di voto coloro che rispettino le seguenti condizioni: risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea; abbiano liberato integralmente il valore delle azioni sottoscritte e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio; non abbiano contenziosi in essere con il Consorzio e nei confronti dei quali non sia in corso procedimento di esclusione.
2. Possono, inoltre, partecipare, senza alcun diritto di voto, soggetti diversi dai soci su invito espresso del Presidente del Consorzio anche tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consorzio, prima dell'apertura dell'Assemblea, informa i partecipanti della presenza dei soggetti di cui al precedente comma 2.
4. Al fine di consentire la verifica della presenza e della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, i soci esibiscono al personale incaricato dal Consorzio, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'adunanza, un documento di identità o di riconoscimento, sempre che non siano personalmente conosciuti, nonché le eventuali deleghe per la rappresentanza di altri soci. Il medesimo personale incaricato provvede ad annotare la presenza dei

soci in un apposito registro nel quale sono riportati i nominativi dei soci aventi diritto al voto o diritto a partecipare all'Assemblea, indicando accanto al nominativo dei soci eventualmente delegati quello dei soci deleganti.

5. Qualora l'Assemblea sia stata preceduta dallo svolgimento di Assemblee separate, il diritto di voto nell'Assemblea generale spetta unicamente ai delegati eletti in esito alle rispettive Assemblee separate. I delegati devono presenziare personalmente all'Assemblea generale e, conseguentemente, essi non possono essere rappresentati mediante delega, salva la possibilità di intervento da parte degli eventuali delegati supplenti eletti in occasione delle Assemblee separate.
6. Salvo diversa decisione del Presidente del Consorzio, nei locali in cui si svolge l'adunanza non possono essere utilizzati apparecchi fotografici e similari nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente del Consorzio, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 3

1. All'orario indicato nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consorzio o in sua assenza il vice Presidente o, in assenza di entrambi, la persona designata dall'Assemblea assume la presidenza dell'Assemblea medesima.
2. Con riguardo ai soci che partecipino in rappresentanza di altri soci, il Presidente dell'Assemblea (di seguito il Presidente) verifica che sia stata rilasciata apposita delega sottoscritta e redatta riportando l'espressa volontà del socio delegante di essere rappresentato per l'Assemblea in corso e che sia allegata a ciascuna delega la copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del socio delegante.

3. Il Presidente verifica l'esistenza del *quorum* costitutivo come determinato dallo Statuto e dichiara l'Assemblea validamente costituita procedendo all'apertura dei lavori. In caso di mancanza del *quorum* costitutivo, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

Articolo 4

1. Per lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente è assistito dal segretario che, nel caso di Assemblea ordinaria, è nominato dall'Assemblea tra gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti del Consorzio. In assenza di questi ultimi, il segretario è nominato dall'Assemblea tra i presenti. Nel caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono svolte da un notaio previamente individuato dal Presidente.
2. Il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione unicamente allo scopo di agevolare le operazioni di verbalizzazione.
3. Il Presidente può autorizzare i soggetti dallo stesso invitati in Assemblea ai sensi del precedente articolo 2 ad intervenire per illustrare gli argomenti all'ordine del giorno ed a rispondere ad eventuali domande poste in relazione a tali argomenti.
4. Il Presidente può nominare due scrutatori scegliendoli tra i presenti.
5. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 5

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può chiedere all'Assemblea di procedere all'esame dei singoli argomenti seguendo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

2. Ciascun socio avente diritto al voto può opporsi alla modifica dell'ordine degli argomenti e sull'opposizione decide l'Assemblea a maggioranza semplice.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma delle seguenti disposizioni.
4. I soci aventi diritto al voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per la durata massima di ciascun intervento pari a dieci minuti.
5. La richiesta di prendere la parola è fatta in forma scritta al Presidente e deve indicare l'argomento all'ordine del giorno a cui si riferisce. Essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale si riferisce.
6. L'ordine degli interventi segue quello di presentazione delle richieste. Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti agli argomenti trattati.
7. Allo scadere del termine di durata dei singoli interventi il Presidente è tenuto a sospendere l'intervento in corso, dopo aver esortato a terminare l'intervento.
8. Ove necessario, il Presidente e, su sua richiesta, i soggetti invitati a partecipare all'Assemblea ai sensi del precedente articolo 2 rispondono al termine di tutti gli interventi relativi ai singoli argomenti trattati ed alle eventuali domande poste dagli intervenuti.
9. Il Presidente può interrompere gli interventi e, nei casi più gravi, può intimare l'allontanamento dei partecipanti che impediscano il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori assembleari nonché l'esercizio dei diritti da parte degli altri intervenuti.
10. Esauriti gli interventi e le risposte alle eventuali domande, il Presidente dichiara chiusa la discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 6

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica seduta che, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, può essere sospesa per un tempo non superiore ad un'ora motivandone la decisione.
2. Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione dell'Assemblea senza necessità di nuova convocazione. In ogni caso, il Presidente garantisce che la prosecuzione dell'Assemblea avvenga entro un termine massimo di tre giorni da quello in cui è avvenuto il rinvio.
3. I soci intervenuti e che rappresentino un terzo dei voti spettanti all'Assemblea ove dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni da quello di svolgimento. Tale diritto può esercitarsi una sola volta.

Articolo 7

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che sono stati eventualmente allontanati ai sensi del precedente articolo 5.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi del precedente articolo 5, che la votazione su ogni argomento avvenga dopo la chiusura della discussione sul singolo argomento oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti. I voti espressi con modalità difformi da quelle stabilite ai sensi del presente articolo non sono considerati validi.

4. Ove l'esito della votazione sia controverso, il Presidente può assumere i provvedimenti ritenuti necessari al fine di conferire certezza alla votazione e, conseguentemente, di verbalizzarne l'esito.
5. Al termine della votazione il Presidente proclama i risultati dichiarando approvata la deliberazione che abbia ottenuto il *quorum* richiesto dallo Statuto sociale per l'approvazione delle singole deliberazioni.

Articolo 8

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
2. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale e tempestivamente iscritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.
3. I documenti relativi ai lavori assembleari sono conservati per un anno presso la sede sociale del Consorzio.

LA DIREZIONE DEL CONSORZIO AGRARIO

Articolo 1

Al Direttore spettano tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione delibera di delegargli.

Il Direttore:

- 1) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo nonché la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative, fiscali e finanziarie del Consorzio allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione, assicurandone il corretto e tempestivo svolgimento in base alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;
- 2) è il capo del personale. Propone al Consiglio di amministrazione l'assunzione, la promozione, i provvedimenti disciplinari, il licenziamento del personale; dispone degli organici anche con trasferimenti di personale e dell'organizzazione del lavoro in genere. Spetta al Direttore predisporre il testo dei regolamenti interni obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici e stabilimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Detti regolamenti entreranno in vigore alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 3) è responsabile, sorveglia e regola tutta l'organizzazione commerciale e distributiva diretta e/o indiretta dell'azienda nonché tutti i servizi, uffici, sedi periferiche, stabilimenti, ed altri luoghi di lavoro in cui il Consorzio svolge una qualche attività;
- 4) è responsabile dell'adozione e del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, di salubrità ed igienicità dei luoghi di lavoro, di inquinamento dell'ambiente, anche esterno, nonché delle norme in

materia di conservazione, manipolazione e commercio di prodotti alimentari o destinati alla alimentazione, ecc.;

- 5) firma disgiuntamente la corrispondenza sociale, gli atti e contratti ed altri documenti relativi al normale svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio nonché ogni altro atto per il quale a norma di statuto abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 2

Il Direttore è coadiuvato da dirigenti, funzionari o consulenti se e nel numero definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dello stesso Direttore.

Articolo 3

Il Direttore potrà delegare parte dei poteri/doveri ad altri dirigenti o funzionari del Consorzio. La delega sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Articolo 4

In caso di impedimento o assenza, i dirigenti sostituiscono il Direttore.